



ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
ai sensi della L. 4/2013
REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove febbraio duemilaquattordici.

In Terracina, nel mio studio.

Innanzi a me dott. Stefano Ferri, notaio in Terracina con lo studio in via Derna n. 16, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina, sono presenti:

- **Pirozzolo Claudio**, nato a Padova il 19 giugno 1977, residente a Terracina, via Campo dei Fiori n. 7, c.f. PRZ CLD 77H19 G224H;

- **Vacca Assunta**, nata a Latina il 10 dicembre 1977, residente a Sermoneta, località Pontenuovo, via R. Chinnici n. 20, c.f. VCC SNT 77T50 E472N;

- **Marigliani Roberta**, nata a Terracina il 27 aprile 1978, residente ivi, via Giorgione snc, c.f. MRG RRT 78D67 L120H;

- **Vazquez Borrero Alberto**, nato a Santiago de Cuba (Cuba) il giorno 11 novembre 1949, residente a Terracina, via Campo dei Fiori n. 7, c.f. VZQ LRT 49S11 Z504B;

- **Vazquez Vicet Surelis**, nata a Santiago de Cuba (Cuba) il 20 ottobre 1976, residente a Terracina, via Campo dei Fiori n. 7, c.f. VZQ SLS 76R60 Z504K.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali dichiarano che i suddetti dati personali sono corretti.

I comparenti convengono di procedere alla costituzione di un'Associazione professionale - ai sensi e per gli effetti della legge 14 gennaio 2013, n. 4 - regolata dai seguenti patti e condizioni.

Art. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita, tra soggetti che svolgono - per professione non organizzata in ordini o collegi - l'attività di decoratori di torte, un'Associazione denominata "**Associazione nazionale professionisti decoratori di torte**". Essa è una libera Associazione, apolitica e apartitica, di carattere nazionale, a carattere professionale e di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, a carattere democratico e nel rispetto del principio di trasparenza delle attività e degli assetti associativi.

Art. 2 - SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

L'Associazione ha sede legale in Terracina (LT), al Viale della Vittoria n. 65.

L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può trasferire la sede legale in altro luogo ed, inoltre, può istituire sedi secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, tutte dipendenti dalla sede legale nazionale.

Art. 3 - SCOPO

L'Associazione non ha fine di lucro, essendo vietato distribuire, an-

che in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione si propone il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

In quest'ottica l'Associazione si propone pertanto di perseguire i seguenti scopi:

- **a)** definire l'attività professionale di decoratore di torte sotto l'esclusivo profilo della partecipazione alla presente Associazione, e ciò anche attraverso l'adozione di norme deontologiche e di un Codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo);

- **b)** definire gli standard formativi della professione, sebbene con riguardo esclusivo ai propri iscritti, ed in particolare in base ad un regolamento interno da adottare entro sei mesi dalla costituzione dell'Associazione stessa, su proposta del Consiglio Direttivo, che a tal fine istituirà al suo interno - con propria delega apposita - un Comitato Tecnico permanente di tre membri;

- **c)** tutelare la specifica attività svolta dai professionisti decoratori di torte;

- **d)** indicare per i propri associati specifici organismi per la formazione secondo gli standard definiti al punto b) che precede;

- **e)** indicare per i propri associati specifici iter formativi secondo gli standard definiti al punto b) che precede;

- **f)** realizzare un elenco di professionisti del settore formati secondo gli standard definiti al punto b) che precede, promuovendone il riconoscimento nelle opportune sedi, specialmente in ambito nazionale, anche nell'ottica della trasparenza nei confronti dei cittadini consumatori;

- **g)** realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l'iscrizione dei soci;

- **h)** definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo;

- **i)** realizzare con cadenza periodica - secondo il suddetto Regolamento interno - la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio;

- **l)** vigilare sull'osservanza delle norme di deontologia adottate, garantendo sanzioni graduate in relazione alle violazioni delle suddette norme;

- **m)** stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nello stesso settore, sia italiani che internazionali;

- **n)** predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;

- o) favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione della figura professionale di "decoratore di torte", come sopra a delinearsi;
- p) svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari, il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari;
- q) realizzare pubblicazioni editoriali finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari;
- r) promuovere e tutelare in ogni competente sede gli interessi dei propri iscritti;
- s) rappresentare i propri iscritti all'interno di più ampie associazioni europee nel settore.

In tal senso l'Associazione si impegna a garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

All'Associazione sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Ai professionisti iscritti alla presente Associazione non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 4 - MEZZI

L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati. Tuttavia l'Associazione ha anche la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo, consulenze professionali e prestazioni di servizi per lo svolgimento della propria attività.

Art. 5 - DURATA

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 6 - RISORSE ECONOMICHE E FONDO PATRIMONIALE

L'Associazione trae il suo sostentamento economico dalle seguenti fonti:

- a) quote associative annue degli associati;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche;
- c) contributi straordinari dei soci;

- d) proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'Associazione per: ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione dell'attività dei propri associati;
- e) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- f) beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- g) contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote associative annue devono essere pagate in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione dopo il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 7 - QUALIFICA DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci professionisti;
- c) Soci ad honorem.

2. I soci fondatori sono coloro i quali hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

3. I soci professionisti sono coloro i quali, in possesso di idonea formazione - così come definita dall'Associazione attraverso l'emanazione dei propri regolamenti interni - superano la valutazione professionale finalizzata all'iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'Associazione, tenuto a cura della stessa.

4. I soci ad honorem sono coloro i quali, in forza di una comprovata elevata esperienza professionale nel settore o di una scolarizzazione adeguata rispetto alla professione stessa, sono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed iscritti pertanto nel suddetto elenco.

5. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, cui deve essere allegato il curriculum dell'aspirante socio come pure una dichiarazione scritta di condivisione degli scopi associativi. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

Art. 8 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno i seguenti diritti:

- partecipare alle assemblee dell'Associazione con diritto di voto;
- essere eletti negli organi sociali;
- beneficiare delle attività dell'Associazione in favore dei soci.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- all'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente statuto;
- all'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'Associazione;
- all'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'Associazione con particolare riferimento all'obbligo dell'aggiornamento permanente;
- al pagamento della quota sociale annua;
- a favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 10 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo è costituito da tutti quei soci che, in regola con i versamenti delle quote sociali, godono pertanto di diritto di voto in assemblea anche ai fini dell'elezione degli organi sociali.

2. Fatta eccezione per le prime cariche istituite in sede di costituzione dell'Associazione, l'elettorato passivo è costituito da tutti quei soci che, iscritti da almeno tre anni ed in regola con i versamenti delle quote sociali, possono pertanto essere eletti a cariche sociali.

Art. 11 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può perdere la sua qualifica per i seguenti motivi:

- recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo con effetto dalla data di ricezione della comunicazione stessa;
- esclusione da parte del Consiglio Direttivo per:
 - mancato pagamento della quota annuale;
 - mancato adempimento delle disposizioni impartite dagli organi sociali dell'Associazione;
 - comportamenti gravemente lesivi dell'immagine dell'Associazione;
 - comportamenti in contrasto con lo spirito e la lettera del presente statuto;
 - comportamenti che danneggino l'Associazione.

La delibera di esclusione deve essere motivata e viene assunta dal Consiglio Direttivo previa richiesta di controdeduzioni da parte del socio, e viene comunicata al socio a mezzo raccomandata a.r.

I soci receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, vengono cancellati dall'elenco dei professionisti dell'Associazione e non possono richiedere la restituzione delle quote e contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio associativo.

Art. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi associativi sono i seguenti:

- Assemblea generale dei soci;
- Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Vice Presidente;
 - Tesoriere;
 - Collegio Sindacale.

Art. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci ed è presie-

duta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

L'assemblea è convocata - almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un terzo dei soci lo richiama - dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto sul sito web dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o da inviare agli associati tramite e-mail (all'indirizzo di posta elettronica appositamente comunicato) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nelle convocazioni vanno indicate giorno, ora, luogo e ordine del giorno dell'assemblea.

Il Presidente prima dell'inizio dovrà constatare la regolarità delle convocazioni, delle deleghe e dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea. Le discussioni e le delibere nelle assemblee sono riassunte in un verbale redatto dal segretario nominato preliminarmente tra i presenti. Il verbale trascritto nel libro delle assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal segretario viene conservato nella sede dell'Associazione a cura del Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e chiederne una copia.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea in seduta ordinaria deve:

1. stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
3. eleggere il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere;
4. deliberare sugli argomenti che il Consiglio Direttivo inserirà all'ordine del giorno;
5. deliberare sull'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza dei presenti in persona o per delega e sono espresse con voto palese.

Le delibere inerenti le esclusioni dei soci sono assunte con voto segreto.

Ogni socio può ricevere non più di tre deleghe.

I soci che fanno parte del Consiglio Direttivo non potranno essere destinatari di deleghe.

Art. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea in seduta straordinaria delibera circa:

1. le modifiche dello statuto;
2. lo scioglimento dell'Associazione;
3. la devoluzione del patrimonio sociale residuo in caso di scioglimento a favore di altre associazioni con fini analoghi, salvo diversa destinazione disposta dalla legge;
4. la nomina del liquidatore.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno il

50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Le delibere dell'assemblea straordinaria devono essere assunte con almeno i 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri da tre a nove, eletti dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Tra i membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea generale dei soci in seduta ordinaria, nomina il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad alcuni suoi membri propri poteri al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Associazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio inoltre:

1. redige i bilanci economici consuntivi e preventivi dell'Associazione;
2. se non vi ha provveduto l'assemblea, nomina il vice Presidente ed il Tesoriere;
3. sottopone all'assemblea gli argomenti all'ordine del giorno;
4. determina la quota di iscrizione annua all'Associazione;
5. tiene aggiornato l'elenco dei propri professionisti iscritti;
6. delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
7. delibera l'esclusione dei soci;
8. delibera l'iscrizione dei soci ad honorem.

In deroga a quanto previsto al primo punto, per il primo triennio il Consiglio Direttivo è nominato con il presente atto nelle persone dei signori:

- Pirozzolo Claudio: **Presidente**;
- Vacca Assunta: **vice Presidente**;
- Vazquez Borrero Alberto: **Tesoriere**;

i quali tutti dichiarano di accettare l'incarico loro affidato.

Art. 17 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti

di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procura a terzi, purchè soci, per il compimento di atti continuativi nell'interesse dell'Associazione.

4. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

5. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, relaziona al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea generale dei soci sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno, potrà affidare il controllo legale dei conti, ad un Collegio Sindacale composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea dei soci che procede alla nomina del Collegio Sindacale ne designerà il Presidente e fisserà la retribuzione dei componenti.

Il Collegio Sindacale, se istituito, si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti. I poteri e le funzioni del Collegio sono quelli previsti per le s.p.a.

I componenti del Collegio sindacale dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Art. 19 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, fermo il suddetto quorum costitutivo.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o

più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto a favore di altre associazioni con fini analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio Direttivo, attraverso l'emanazione di uno o più regolamenti interni, volti a completare quanto qui si sottoscrive, nel rispetto della normativa vigente, anche al fine della più completa attuazione della pubblicità prescritta dalla l. 4/2013.

Art. 22 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Quest'atto, scritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia in diciassette pagine di cinque fogli, è stato da me letto alle parti, che a seguito di mia interpellanza lo hanno confermato e con me notaio lo sottoscrivono alle ore venti e trenta minuti.

Scritto in parte da me notaio.

F.to: Claudio Pirozzolo - Assunta Vacca - Roberta Marigliani - Alberto Vazquez Borrero - Vazquez Vicet Surelis - Notaio Stefano Ferri - Sigillo.